

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI AGOSTO •••

20 SABATO
INPS

Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della seconda rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2016 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva.

A partire dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito www.inps.it; è inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato pdf, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per la contribuzione dovuta per il 2016 si veda al riguardo la circolare Inps n. 15 del 29-1-2016.

IVA

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondo trimestre 2016 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Versamento rateale saldo 2015. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2016 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2015, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale sesta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,65%. Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2016) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

Si fa presente che anche quest'anno la

COMUNICAZIONE

La scadenza del 31 luglio «Modello 770/2016 semplificato e ordinario – Presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta», pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 28/2016 a pag. 61, deve intendersi prorogata al 22 agosto in quanto, essendo il 31 luglio domenica, il termine è differito al 1° agosto che, rientrando nella generale proroga dei termini al 20 agosto, slitta al 22 agosto, essendo il 20 sabato.

Si fa inoltre presente che, come gli anni scorsi, è molto probabile un ulteriore slittamento dei termini a settembre, per ora si ipotizza il giorno 15.

dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2016.

Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2016 a pag. 30.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2015, con relative istruzioni, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti soggetti agli studi settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 6 luglio scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016 in base al modello Unico 2016, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza (oggi per il mese di agosto) dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-

2016) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2016).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 2 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2016 a pag. 61, tenendo presente che tale tabella è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 15-6-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16-6-2016).

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2016 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2013 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 nel quale viene spiegato come scaricare la Guida a Unico 2016.

Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016 in base al modello Unico 2016, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2016 o il 6-7-2016 (contribuenti interessati dagli studi di settore), devono versare la terza e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 e alla tabella 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 25/2016 a pag. 61, tenendo presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 15-6-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16-6-2016).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 nel quale viene spiegato come scaricare la Guida a Unico 2016.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti che svolgono attività economiche per

le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, che non hanno effettuato entro il 6 luglio scorso il versamento del diritto camerale 2016 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione si applica anche in caso di compensazione con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Versamento imposte con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti soggetti agli studi settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 6 luglio scorso il versamento dell'Ivie (imposta sul valore degli immobili) e/o dell'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie), dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti in Italia che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero.

Data la particolarità della scadenza si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW del modello Unico 2016 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF

Versamento cumulativo ritenute d'acconto per alcuni sostituti d'imposta con maggiorazione. I sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che nel corso del 2015 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta. La scadenza non interessa i sostituti d'imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.

Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all'art. 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997), come modifi-



20 agosto: termine per provvedere al versamento con una maggiorazione dello 0,4% dell'Ivie (imposta sul valore degli immobili) e/o dell'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie)

cato dall'art. 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999.

Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24 online.

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2015 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2016 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in

certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di giugno;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell'Iva a saldo per

il 2015 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2016 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2016, non hanno versato entro il 18 luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,2% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro l'1-8-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

25 GIOVEDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.



Entro il 20 agosto i primi acquirenti di latte vaccino devono registrare al Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) tutti i quantitativi acquistati dai produttori, indicando anche il tenore di grasso

it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o

Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su L'Informatore Agrario n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.